



COMUNE DI CAVE

Allegato 1

Oggetto: Verbale riunione tavolo tecnico per la determinazione del Vir (Valore Industriale Residuo) dell'impianto di distribuzione del gas metano del Comune di CAVE (RM) del 26/5/2016.

Presenti:

Per il Comune di CAVE:

Dott. Elio Zimpi Dirigente del III° Dipartimento Comune di Cave

Arch. Antonio Tudini Funzionario III° Dipartimento Lavori Pubblici

Per Erogasmet S.p.A.:

Geom. Claudio Mordacchini – Responsabile di Zona O&M

Dr. Edoardo Calabria – Responsabile Rapporti Enti Concedenti

In data 26 maggio 2016 alle ore 16.00 presso l'Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici, si è svolta la seduta del tavolo tecnico in contraddittorio tra Comune di CAVE e Erogasmet S.p.A. al fine di determinare il Valore Industriale Residuo dell'impianto di distribuzione del gas metano del Comune di CAVE (RM).

Il Dirigente Dott. Zimpi introduce i lavori del tavolo tecnico avente la finalità di determinare, in aggiornamento, il valore di rimborso riferito all'impianto di distribuzione gas spettante ad Erogasmet S.p.A..

Il Dr. Edoardo Calabria riassume i vari passaggi delle attività di consultazione intervenute tra le parti per giungere alla determinazione, in aggiornamento, del valore di rimborso spettante ad Erogasmet S.p.A. nel rispetto del contratto intercorrente tra le parti e della normativa di settore che regola la materia.

Rammenta che, in applicazione di quanto condiviso tra le parti nei precedenti incontri, Erogasmet S.p.A. ha provveduto a predisporre e quindi a trasmettere al Comune di CAVE con nota prot. n. 313/16 PG/ec, la stima del valore di rimborso impianto gas metano aggiornata al 31/12/2014, che risulta essere complessivamente pari a € 8.961.498,12 oltre iva;


Il Geom. Claudio Mordacchini illustra sinteticamente gli interventi che sono stati effettuati sul territorio comunale a far data dal 2010.

Il Dott. Zimpi, esaminata la stima presentata da Erogasmet S.p.A., verificato che la stessa è stata effettivamente redatta nel rispetto dei criteri precedentemente condivisi tra le parti e che, pertanto, la stessa risulta perfettamente rispettosa delle Linee Guida sia nella parte in cui queste, laddove esistenti, salvaguardano gli accordi intervenuti tra le parti prima dell'entrata in vigore del DM 226/2011 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106, sia nella parte in cui disciplinano le modalità di aggiornamento del valore di rimborso.


Le parti, in conclusione, concordano circa il fatto che nulla osta a che il Comune di CAVE attesti che, ai fini delle valutazioni di sua competenza in sede di definizione del valore di indennizzo da riconoscere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas, il medesimo Comune ha agito nel rispetto e in applicazione di quanto stabilito nel citato art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas.

La seduta viene chiusa alle ore 16.30

Per il Comune




Per Erogasmet S.p.A.



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE COMUNALE DEL PROCEDIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

1.15
Consiglio Generale
Giuseppe Carlo De Francesco

Allegato 2 alla Del.C.C. n. del

Attestazione ai sensi dell'art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas in tema di
applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014

Il sottoscritto Dott. Elio Zimpi, nato a Roma il 03/04/1962 e residente a Cave (Rm), in qualità di Responsabile del Procedimento per il Comune di CAVE (RM), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod. fisc. 02078610587) ed in esecuzione della deliberazione di n. del, esecutiva

PREMESSO CHE

- Erogasmet S.p.A. è la concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di CAVE (RM) in virtù dei seguenti atti: Convenzione di Concessione rep. 291 del 17/12/1984, atto rep. 321 del 03/10/1985, atto rep. 417 del 15/05/1986, atto rep. 1154 del 14/10/1999, atto rep. 4919 del 02/04/2004, atto rep. 5157 del 06/05/2005, atto rep. 5614 del 13/12/2007, Atto rep. 5681 del 04/02/2010 e atto rep. 5751 del 27/06/2013 e delibera di giunta comunale n. 82 del 23/04/2009;
- ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 16, D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014 e dall'art. 31 del D.L. n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014, il valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo deve essere *"calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"*;
- sempre ai sensi del citato art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, qualora il valore di rimborso al gestore uscente calcolato nel rispetto dei criteri ivi previsti risulti maggiore del 10% della RAB di località, *"l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara"*;
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 sono state approvate le Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale;
- dette Linee Guida, tra le altre cose, al Capitolo 19 hanno specificato in modo dettagliato le informazioni ed i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l'ente locale e che quest'ultimo, al verificarsi della condizione di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/00, deve trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di

seguito anche solo Aeegsi) per la verifica ivi prevista, prevedendo altresì che detta verifica debba essere posta in essere "secondo le modalità individuate dall'Autorità con proprio provvedimento";

- dette modalità sono state definite dall'Aeegsi con deliberazione 310/2014/R/gas la quale, agli art. 12 e seguenti, detta l'iter procedurale di verifica al quale l'Aeegsi dovrà attenersi;
- l'art. 17 di detta deliberazione n. 310/2014/R/gas prevede espressamente che laddove il Comune, nell'ambito della documentazione da inviarsi all'Aeegsi ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della medesima deliberazione n. 310/2014, attesti che la determinazione del valore di rimborso stabilita congiuntamente con il concessionario è stata effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alle citate Linee Guida, il valore di rimborso così definito viene ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari senza necessità di ulteriori verifiche;

CONSIDERATO CHE

- il gestore uscente e l'Amministrazione comunale, nel rispetto ed in attuazione di quanto stabilito dalla normativa appena citata e, più in particolare, delle predette Linee Guida ministeriali, hanno proceduto in contraddittorio al calcolo in aggiornamento del valore di rimborso spettante a Erogasmet S.p.A. in qualità di titolare dell'affidamento e gestore uscente del servizio distribuzione del gas come emerge dal verbale del tavolo tecnico del 26/05/2016 e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ;

TUTTO CIÒ PREMESSO e CONSIDERATO

attesta e dichiara


che il Comune di CAVE (RM), ai fini delle valutazioni di sua competenza in sede di definizione del valore di indennizzo da riconoscere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas, il medesimo Comune ha agito nel rispetto e in applicazione di quanto stabilito nel citato art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas;

precisa

che la presente attestazione verrà trasmessa all'Aeegsi ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della deliberazione 310/2014/R/gas.

Comune di Cave, li _____

Il Responsabile del Procedimento



RELAZIONE EX ART 9.1 LETT. B) DELIBERA 310/14

F.to Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

Allegato 3 alla Del. C.C. n. del

Oggetto: Erogasmet S.p.A. / Comune di CAVE (RM) – calcolo in aggiornamento del valore di rimborso spettante al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5 d.lgs. n. 164/00 – relazione di cui all'art. 9.1, lett. b) della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico 310/2014/R/gas.

Il sottoscritto Dott. Elio Zimpi, nato a Roma il 03/04/1962 e residente a Cave (Rm), in qualità di Responsabile del Procedimento del Comune di CAVE il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod. fisc. 02078610587) ed in esecuzione della deliberazione di n. del, esecutiva, al fine di adempiere correttamente a quanto disposto dalla vigente disciplina regolatoria in materia ed in particolare a quanto disposto dall'art. 9.1, lett. b) della delibera Aeegsi n. 310/2014/R/gas, con la presente relazione intende dare evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e delle eventuali osservazioni dallo stesso formulate rispetto alla valutazione presentata dal gestore uscente circa la determinazione del valore di rimborso ad esso spettante.

La presente relazione si rende necessaria in quanto, come emerge dalla nota di accompagnamento della valutazione predisposta dal gestore, sia per le immobilizzazioni di località che per i contributi privati e pubblici, relativi alle porzioni di impianto di proprietà del gestore uscente che non verranno cedute all'Ente locale, vi è una differenza superiore al 10% tra i valori alla data di riferimento della valutazione del valore di rimborso (31/12/2014) ed i corrispondenti valori di RAB determinati ai sensi delle relative disposizioni tariffarie emesse dall'AEEGSI.

1. Pattozioni contrattuali e quadro normativo di riferimento.

Erogasmet S.p.A. è il gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di CAVE in virtù dei seguenti atti:

- Convenzione di Concessione rep. 291 del 17/12/1984;
- Atto rep. 321 del 03/10/1985;
- Atto rep. 417 del 15/05/1986;
- Atto rep. 1154 del 14/10/1999;
- Atto rep. 4919 del 02/04/2004;
- Atto rep. 5157 del 06/05/2005;
- Atto rep. 5614 del 13/12/2007;
- Atto rep. 5681 del 04/02/2010;
- Atto rep. 5751 del 27/06/2013;
- Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 23/04/2009.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 164/00 e dall'art. 1, lett. k) del d.m. n. 226/2011 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106, il rapporto concessorio in essere con la predetta società è scaduto anticipatamente *ope legis* il 31/12/2013 rispetto alla scadenza naturale contrattualmente prevista il 31/12/2026.

Al fine di determinare il valore di rimborso spettante al gestore uscente nel caso di scadenza *ope legis* del rapporto concessorio, la disciplina legislativa di riferimento è quella di cui al sopraccitato art. 15 del D.Lgs. n. 164/00 che, al comma 5, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 16, D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014 e dall'art. 31 del D.L. n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014, prevede che il valore di rimborso al gestore uscente nel "primo periodo"¹ deve essere "calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".

Sempre ai sensi del citato art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, qualora il valore di rimborso al gestore uscente calcolato nel rispetto dei criteri ivi previsti risulti maggiore del 10% della RAB di località, "l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara".

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 sono state approvate le Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale.

Dette Linee Guida, tra le altre cose, al Capitolo 19 hanno specificato in modo dettagliato le informazioni ed i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l'Ente locale e che quest'ultimo, al verificarsi della condizione di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/00, deve trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito anche solo Aeeysi) per la verifica ivi prevista, prevedendo altresì che detta verifica debba essere posta in essere "secondo le modalità individuate dall'Autorità con proprio provvedimento".

Dette modalità sono state definite dall'Aeeysi con deliberazione 310/2014/R/gas la quale:

- da un lato, all'art. 9 specifica la documentazione che dovrà essere resa disponibile alla stessa Autorità per le verifiche di sua competenza nel caso in cui il valore di rimborso al gestore uscente, calcolato nel rispetto dei criteri di cui al citato art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, risulti maggiore del 10% della RAB di località,
- dall'altro lato, agli art. 12 e seguenti, detta l'iter procedurale di verifica al quale l'Aeeysi dovrà attenersi.

Ciò premesso, considerato che il valore di rimborso al gestore uscente, calcolato nel rispetto dei criteri previsti dalla sopraccitata disciplina legislativa e regolamentare, risulta maggiore del 10% della RAB di località, la scrivente Amministrazione è tenuta a predisporre la presente relazione al fine di rendere le informazioni richieste dall'art. 9, comma 1, lett. b) della delibera 310/2014/R/gas.

¹ Ai sensi dell'art. 1, lett. h) del d.m. n. 226/2011 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106 "Primo periodo" è la situazione transitoria, caratterizzata dalla scadenza anticipata *ope legis* della concessione, a cui si applica l'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito effettuata ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo".

2. Il contraddittorio con il gestore uscente e le verifiche condotte dall'Ente locale concedente.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00 e dalle Linee Guida Ministeriali, Erogasmet S.p.A., a seguito di una serie di incontri e riunioni nell'ambito dei quali - condivisa la circostanza che nel caso di specie, fatta salva l'applicazione dei criteri di dettaglio di cui alle Linee Guida con riferimento alla sola modalità di aggiornamento del valore e delle vite tecniche utili delle opere e degli impianti ad esclusione delle condotte interrato e non, per il resto trovano invece applicazione le previsioni contrattuali in quanto antecedenti la data dell'11 febbraio 2012 - si sono condivisi i criteri metodologici ed operativi da utilizzare, con nota prot. n. 313/16 PG/ec del 15/03/2016 Erogasmet S.p.A. ha trasmesso agli Uffici dell'Amministrazione Comunale tutta la documentazione necessaria al fine di procedere alla determinazione in aggiornamento del valore di rimborso da riconoscersi alla società in qualità di gestore uscente del servizio, valore che dovrà essere indicato nel futuro bando di gara quale onere a carico del gestore subentrante.

Una volta constatata la completezza della documentazione trasmessa dal gestore uscente, le parti hanno attivato uno specifico tavolo tecnico nell'ambito del quale verificare in contraddittorio tra loro la correttezza della valutazione in aggiornamento fornita dal gestore uscente.

Le risultanze del suddetto tavolo tecnico sono state riportate in apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Nell'ambito di tale tavolo tecnico l'Ente concedente ha innanzitutto verificato che lo stato di consistenza degli impianti e delle reti di distribuzione del gas metano predisposto dal gestore fosse conforme, sia per quanto riguarda il contenuto che il formato, a quanto disposto dalla delibera 532/2012/R/gas constatando che lo stesso, oltre che della relativa cartografia, fosse comprensivo, tra le altre, anche delle seguenti informazioni:

- la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative;
- l'indicazione, per ogni tratto di rete, dell'anno di posa, del materiale e del diametro;
- l'indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente, non presenti nell'impianto in oggetto;
- l'indicazione della proprietà dei singoli tratti di rete;
- l'indicazione dei componenti situati nel territorio comunale che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni.

In particolare, con specifico riferimento al regime proprietario dei cespiti costituenti l'impianto di distribuzione, l'Ente ha constatato la correttezza di quanto riportato dal gestore nello stato di consistenza (e nella relativa cartografia) nella parte in cui, tenuto conto di quanto disposto dalle pattuizioni contrattuali di cui agli atti sopraccitati e della vigente disciplina legislativa in materia, dà evidenza della parte di impianto di proprietà del gestore uscente che verrà ceduta al gestore entrante.

Quanto ai criteri per la determinazione del valore di rimborso, si evidenzia che l'Ente, in forza di quanto previsto dall'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, conviene con il gestore in merito al fatto che nel caso in esame si debba fare riferimento esclusivamente ai criteri contenuti negli atti contrattuali - ed in particolare unicamente a quelli che sono stati pattiziamente definiti tra le parti nell'ambito di atti contrattuali stipulati prima della data di entrata in vigore del d.m. n. 226/2011 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106 (11/2/2012) fatto salvo per

quanto concerne le modalità di aggiornamento del valore di rimborso per i quali trovano invece applicazione le Linee Guida.

In considerazione del fatto che, in applicazione delle vigenti pattuizioni contrattuali, ai fini del calcolo del valore di rimborso sono stati utilizzati i prezziari contrattualmente stabiliti, l'Ente ha verificato la correttezza delle voci di costo utilizzate dal gestore nella propria valutazione ed ha constatato che le stesse trovano puntuale riscontro nei predetti prezziari e sono state aggiornate nel rispetto delle modalità previste dalle parti.

L'Ente, inoltre, ha verificato che la valutazione predisposta dal gestore uscente ha correttamente tenuto conto dell'inesistenza di **contributi pubblici** di cui all'art. 5, comma 11 del d.m. n. 226/2011 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106 e dell'esistenza di **contributi privati relativi ai cespiti di località** di cui all'articolo 15, comma 5 del d.lgs. n. 164/00 come modificato dall'art. 1, comma 16 del DL n. 145/2013 ed ha constatato che, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali, Erogasmet ha provveduto a determinare il valore di rimborso detraendo dal valore industriale residuo i contributi privati, rivalutati e degradati, relativi all'impianto di sua proprietà che viene trasferita a titolo oneroso al gestore entrante.

In conformità a quanto disposto dal Capitolo 19 delle Linee Guida ministeriali, in esito al sopraccitato tavolo tecnico nell'ambito del quale, in contraddittorio con il gestore uscente, sono state effettuate le verifiche sopra descritte, le parti hanno concordato in merito alla correttezza delle informazioni contenute nella Tabella 18 di cui citato Capitolo 19 delle Linee Guida.

3. Ulteriori verifiche effettuate dall'Ente

Come accennato in premessa e come illustrato dal gestore nella propria valutazione, lo scostamento tra il valore di rimborso dovuto al gestore uscente (c.d. VIR) e il valore delle immobilizzazioni di località ai fini tariffari (c.d. RAB) è superiore al 10%.


Tale scostamento si giustifica in applicazione dei principi stabiliti dalle Linee Guida le quali impongono, in via prioritaria, il rispetto degli accordi contrattuali in essere tra le parti purchè stipulati antecedentemente al 11 febbraio 2012.

Nel caso di specie, pertanto, per quanto non previsto dai contratti in essere, in applicazione come detto dei principi di cui alle Linee Guida, sono stati utilizzati i criteri di dettaglio contenuti nelle medesime Linee Guida (nella specie con riferimento alle modalità di aggiornamento annuale del valore ed alla decurtazione dei contributi privati di allaccio).

In considerazione, in ogni caso, del rispetto in sede di determinazione in aggiornamento del valore di rimborso, dei principi stabiliti dalle citate Linee Guida, l'Amministrazione comunale ha reso espressa attestazione ex art. 17 delibera Aeggsi 310/2014.

Comune di Cave, li _____

Il Responsabile del Procedimento



1001/2014
ALL 3

L'Ente, inoltre, ha verificato che la valutazione predisposta dal gestore uscente ha correttamente tenuto conto dell'esistenza di **contributi pubblici** di cui all'art. 5, comma 11 del d.m. n. 226/2011 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106 e dell'esistenza di **contributi privati relativi ai cespiti di località** di cui all'articolo 15, comma 5 del d.lgs. n. 164/00 come modificato dall'art. 1, comma 16 del DL n. 145/2013 ed ha constatato che, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali, Erogasmet ha provveduto a determinare il valore di rimborso detraendo dal valore industriale residuo i contributi pubblici e privati, rivalutati e degradati, relativi all'impianto di sua proprietà che viene trasferita a titolo oneroso al gestore entrante.

In conformità a quanto disposto dal Capitolo 19 delle Linee Guida ministeriali, in esito al sopraccitato tavolo tecnico nell'ambito del quale, in contraddittorio con il gestore uscente, sono state effettuate le verifiche sopra descritte, le parti hanno concordato in merito alla correttezza delle informazioni contenute nella Tabella 18 di cui citato Capitolo 19 delle Linee Guida.

• **Ulteriori verifiche effettuate dall'Ente**

Come accennato in premessa e come illustrato dal gestore nella propria valutazione, lo scostamento tra il valore di rimborso dovuto al gestore uscente (c.d. VIR) e il valore delle immobilizzazioni di località ai fini tariffari (c.d. RAB) è superiore al 10%.

Tale scostamento si giustifica in applicazione dei principi stabiliti dalle Linee Guida le quali impongono, in via prioritaria, il rispetto degli accordi contrattuali in essere tra le parti purchè stipulati antecedentemente al 11 febbraio 2012.

Nel caso di specie, pertanto, per quanto non previsto dai contratti in essere, in applicazione come detto dei principi di cui alle Linee Guida, sono stati utilizzati i criteri di dettaglio contenuti nelle medesime Linee Guida (nella specie con riferimento alle modalità di aggiornamento annuale del valore ed alla decurtazione dei contributi privati di allaccio).

In considerazione, in ogni caso, del rispetto in sede di determinazione in aggiornamento del valore di rimborso, dei principi stabiliti dalle citate Linee Guida, l'Amministrazione comunale ha reso espressa attestazione ex art. 17 delibera Aeggsi 310/2014.

Comune di Cave, li _____



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C./G.M. n 27 del 12-05-17
F.to Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

Il Dirigente del Dipartimento III

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ALLEGATO A
G.C./G.M. n. 27 del 12-05-17

COMUNE DI CAVE

Fto Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Rep ATTO DI DETERMINAZIONE IN AGGIORNAMENTO DEL VALORE DI
RIMBORSO AL GESTORE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, D.LGS. N. 164/00 E S.M.I.
E DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. DEL 22.5.2014 NONCHÉ ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE AEEGSI N. 310/2014/R/GAS IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI
CUI AL D.M. DEL 22/5/2014

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila..... il giornodel mese diin Cave e nella

Residenza Municipale avanti a me Dott.ssa Giada De Francesco, Segretario Comunale, autorizzato per

legge a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di

testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente

dichiarato di rinunciarvi, sono comparsi:

1) Il sig. Elio Zimpì nato a Roma il 03 Aprile 1962, domiciliato, per la carica, presso la Sede Municipale,

in Piazza Garibaldi 6, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Cave, nella

sua qualità di Dirigente del III Dipartimento, partita I.V.A. 01029041009, ai sensi del vigente Statuto

Comunale ;

2), nato a.... (..) il .././19.. e residente per la carica presso la sede legale della Erogasmet

S.p.A., in qualità di, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della Erogasmet

S.p.A., con sede legale in Roncadelle (BS) Via Vittorio Emanuele II nr. 4/28 che qui rappresenta (cod. fisc.

00182180190).

Della identità personale delle predette parti io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di

voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere

pubblico quanto segue:

PREMESSO

-Che Erogasmet S.p.A. è il gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di CAVE in

virtù dei seguenti atti: Convenzione di Concessione rep. 291 del 17/12/1984, atto rep. 321 del 03/10/1985,

atto rep. 417 del 15/05/1986, atto rep. 1154 del 14/10/1999, atto rep. 4919 del 02/04/2004, atto rep. 5157

del 06/05/2005, atto rep. 5614 del 13/12/2007, Atto rep. 5681 del 04/02/2010 e atto di definizione del

Valore di Rimborso ex art. 15.5 D.Lgs. 164/2000 rep. 5751 del 27/06/2013;

-Che in particolare, con l'atto in data 27/06/2013, Rep. n. 5751, Erogasmet S.p.A. e il Comune, in puntuale

applicazione dei criteri, delle metodologie e del prezzario (quest'ultimo precedentemente approvato dal

Comune con deliberazione G.C. n. 82 del 23/04/2009), condivisi tra le parti e contenuti negli atti

contrattuali sopra citati, tra cui, da ultimo, l'Atto Rep. 5614 del 13/12/2007 e, quindi, divenuti parte

integrante e sostanziale del contratto in essere tra le parti, sono giunti alla definizione del Valore di

Rimborso dovuto al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, co. 5, del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i., nel

pedissequo rispetto della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente. Il suddetto valore

faceva riferimento alla consistenza impiantistica al 31/12/2010;

-Che il predetto atto rep. 5751 del 27/06/2013, se da una parte, come detto, in mera attuazione ed

applicazione di quanto stabilito nei precedenti contratti in essere tra le parti, incluso il prezzario approvato

dal Comune in data 23/04/2009, si limitava a definire il Valore di Rimborso ex art. 15.5 D.Lgs. 164/2000,

con riferimento alla situazione impiantistica descritta al precedente alinea, dall'altra parte, ma

limitatamente a tale solo profilo, ne prevedeva un particolare meccanismo di aggiornamento svincolato per

il futuro dal degrado fisico dell'impianto, e legato, invece, ad un esplicito accordo tra le parti tale per cui

l'importo, così come definito nel suddetto atto a titolo di Valore di Rimborso, per effetto delle cessazione

del rapporto, a far data dal 31/12/2013 avrebbe maturato gli ordinari interessi legali;

-Che dunque, rispetto alla disciplina contrattuale delineatasi nel corso degli anni e culminata nell'atto

aggiuntivo Rep. 5614 del 13/12/2007 e nella delibera di G.C. n. 82 del 23/04/2009, di approvazione da

parte del Comune del prezzario ad esso trasmesso dalla Concessionaria, disciplina pienamente

autosufficiente ed idonea a consentire, fino al massimo dettaglio, il calcolo e la definizione del

Valore di Rimborso dovuto al gestore uscente, l'unica novità introdotta con l'atto Rep. 5751 del 27/06/2013

è rappresentata, come già precisato, dalla sola metodologia di aggiornamento, del predetto Valore di

Rimborso, calcolato quest'ultimo, nel suo importo base, comunque in applicazione dei contratti precedenti;

-Che tale precisazione in ordine alla metodologia di aggiornamento, peraltro ampiamente motivata in

considerazione della scadenza del rapporto concessorio al 31/12/2013, era da considerarsi del tutto

corretta e legittima in base alla normativa in quel momento vigente;

-Che come noto, in data 21 febbraio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 23

dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, il cui articolo 1,

comma 16, modificando l'articolo 15, comma 5 del D.Lgs. 164/2000, con riferimento alla determinazione

del Valore di Rimborso da riconoscersi al gestore uscente ha stabilito che per gli aspetti non

espressamente disciplinati dagli atti contrattuali si debba fare riferimento alle Linee Guida da predisporre

da parte del MISE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del DL 69/2013;

-Che successivamente alla stipula dell'atto di definizione del Valore di Rimborso Rep. 5751 del

27/06/2013, e precisamente in data 22 maggio 2014, con apposito Decreto Ministeriale, è stato approvato

il documento MISE Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del Valore di Rimborso

degli impianti di distribuzione del gas naturale, documento che ha recepito il consolidato principio in virtù

del quale ai fini della determinazione del Valore di Rimborso avrebbero dovuto trovare applicazione le

previsioni contrattuali vigenti tra le parti, integrate, laddove non presenti ovvero non puntuali, dai criteri

stabiliti dalle medesime Linee Guida, con la precisazione che non avrebbero potuto essere salvaguardati

esclusivamente gli accordi stipulati in epoca successiva al 11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del

Decreto del Ministero per lo sviluppo economico n. 226/2011, recante "Regolamento per i criteri di gara e

per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in

attuazione dell'art. 46 bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" (di seguito anche, per comodità, Decreto Criteri) come

successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106;

-Che in un momento ulteriormente successivo, e precisamente in data 20 agosto 2014, è stato da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 n. 116 il quale, all'art. 30 bis, comma 1, integrando l'articolo 15, comma 5 del D.Lgs. 164/2000, da un lato, ha ribadito e precisato che ai fini della determinazione del Valore di Rimborso al gestore uscente nel primo periodo devono applicarsi le previsioni e i criteri contenuti nei contratti, purché stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106 (c.d. Decreto Criteri) e, dall'altro, ha confermato che per quanto nei contratti non previsto, o in assenza di pattuizioni specifiche, si debba invece fare riferimento alle Linee Guida predisposte da MISE, approvate con D.M. 22 maggio 2014;

-Che per quanto sin qui evidenziato, dunque, le parti condividono e si danno reciprocamente atto che la totalità dei criteri, dei principi e delle discipline puntuali, incluso il prezzario, che hanno condotto Erogasmet ed il Comune a condividere e a definire, in data 27/06/2013, il Valore di Rimborso dovuto al gestore uscente per gli impianti realizzati alla data del 31/12/2010, erano espressamente e puntualmente contenuti negli atti contrattuali riportati nel primo trattino delle premesse, via via posti in essere dalle parti sino al 23/04/2009 con Delibera in pari data nr. 82, sicché tali atti e le relative previsioni e statuizioni, devono oggi considerarsi a tutti gli effetti salvaguardati dalla normativa regolamentare e legislativa di settore appena richiamata, e quindi pienamente vigenti, in quanto tutti pacificamente stipulati in data antecedente all'11 febbraio 2012;

-Che viceversa, e per quanto sopra detto, le parti hanno ritenuto di dover operare un approfondimento in ordine esclusivamente all'applicabilità della sola metodologia di aggiornamento del Valore di Rimborso, così come definita nel citato atto rep. 5751 del 27/06/2013, trattandosi di metodologia stabilita contrattualmente in un momento successivo all'11 febbraio 2012;

-Che allo scopo di evitare qualsivoglia possibile contenzioso ovvero ritardo nel rilascio, da parte del Comune, della attestazione ex art. 17 della delibera AEEGSI n. 310/2014 di cui si dirà nelle successive premesse del presente atto, le parti hanno quindi concordato che - ferma integralmente restando

l'intera disciplina contrattuale via via nel tempo consensualmente definita fino al 13/12/2007 e, quindi, ferma la determinazione del Valore di Rimborso ex art. 15.5 D.Lgs. 164/2000 cui le parti sono pervenute in data 27/06/2013 in pedissequa applicazione dei criteri e dei prezzi contenuti nei precedenti atti contrattuali, come detto oggi pacificamente salvaguardati - non possa più oggi trovare applicazione la sola metodologia di aggiornamento del predetto Valore di Rimborso quale definita nell'atto Rep. 5751 del 2013, con la conseguenza che, ai soli e limitati fini della individuazione della metodologia di aggiornamento del Valore di Rimborso contrattualmente definito, troveranno applicazione i criteri di aggiornamento contenuti nelle sopra citate Linee Guida;

-Che in ragione di quanto precede, pertanto, Erogasmet S.p.A., nel rispetto, per quanto applicabili alla fattispecie in questione, delle disposizioni contenute nel paragrafo 19 delle Linee Guida, ha da ultimo inviato al Comune apposita relazione contenente l'indicazione del Valore di Rimborso ad essa dovuto ai sensi dell'art. 15.5 D.Lgs. 164/2000, aggiornato al 31/12/2014 seguendo a tali fini le metodologie previste dalla Linee Guida, in parte qua applicabili al caso di specie;

-Che più in particolare, infatti, in data 15/03/2016 Erogasmet S.p.A. ha provveduto ad inoltrare al Comune, con nota prot. n. 313/16 PG/ec, in attuazione di quanto stabilito dal capitolo 19 delle Linee Guida, la relazione denominata "IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAVE (RM) - STIMA DEL VALORE DEI BENI COSTITUENTI L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AL 31/12/2014 - Relazione relativa alla documentazione di verifica di cui alla parte IV, art. 19 delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014" (Allegato A già Allegato 5 alla Del.) contenente per l'appunto la documentazione e le informazioni ivi previste, nonché il valore di stima al 31/12/2014, degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale alla data del 31/12/2014, aggiornato in puntuale applicazione dei principi contenuti nelle citate Linee Guida;

-Che l'importo del Valore di rimborso, così aggiornato al 31/12/2014, è pari ad € 8.961.498,12 oltre IVA ed è stato calcolato decurtando i contributi di allaccio, così come previsto dalla L. 9/2014;

-Che ai sensi dell'art. 5 comma a) dell'Atto rep. 5614 in data 13/12/2007, Erogasmet ha erogato al

Comune un premio Una Tantum pari ad € 30.000 prevedendo che, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs.

164/2000, tale somma dovesse essere inserita nel bando di gara per l'affidamento della concessione

come onere a carico del futuro concessionario;

-Che ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 226/11 (come successivamente modificato dal Decreto del

20/05/2015 nr. 106) e dal punto 17.2 delle Linee Guida del 7 aprile 2014, il recupero dell'appena citato

premio Una Tantum appare non più possibile;

CONSIDERATO

-Che il comma 16 del precitato art. 1 del D.L. 145/2013 prevede che l'ente locale concedente, prima della

pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante della gara d'ambito, invii per verifica

all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la documentazione con il calcolo dettagliato del

Valore di Rimborso qualora tale valore sia superiore del 10% alla RAB di località, e che la stessa stazione

appaltante tenga conto di eventuali osservazioni dell'Autorità nel valore da inserire nel bando di gara;

-Che la previsione di cui al precitato comma 16 dell'art. 1 del D.L. 145/2013 è stata tuttavia meglio definita

nella sua esatta portata nell'ambito della deliberazione dell'AEEGSI n. 310/2014 la quale, all'art. 17,

prevede espressamente che laddove il Comune, nell'ambito della documentazione da inviarsi all'AEEGSI

ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. c) della medesima deliberazione n. 310/2014, riconosca che la

determinazione del Valore di Rimborso stabilita congiuntamente con il concessionario è stata effettuata nel

rispetto dei principi di cui alle citate Linee Guida (le quali, come noto, stabiliscono l'applicazione dei propri

criteri operativi, in sede di determinazione del Valore, in via residuale solo con riguardo ai profili

eventualmente non disciplinati dai contratti in essere tra le parti e stipulati in data antecedente all'11

febbraio 2012, contratti quindi che, laddove esistenti, vengono dalle Linee Guida espressamente

salvaguardati) in tale evenienza il suddetto valore viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini del

riconoscimento tariffario del delta tra il VIR e la RAB;

-Che sebbene il predetto importo, così come aggiornato al 31/12/2014, sia superiore di oltre il 10% rispetto

alla RAB, essendosi tuttavia a tale determinazione pervenuti in applicazione dei principi di cui alle Linee

Guida, ricorrono pacificamente le condizioni di cui all'art. 17 della Delibera AEEGSI n. 310/2014; pertanto il

Comune di CAVE si impegna sin d'ora ad inserire, ai sensi del citato art. 17 della Delibera 310/2014,

nell'ambito della documentazione da trasmettere all'AEEGSI ai sensi dell'art. 9.1, lett. c) della stessa

deliberazione 310/2014, apposita attestazione di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza

in relazione alla determinazione del VIR, le più volte citate Linee Guida 7 aprile 2014; il tutto come da

attestazione che, debitamente sottoscritta, viene allegata al presente atto quale parte integrante e

sostanziale e quale presupposto e causa giuridica dell'atto medesimo (Allegato "B" sottoscritto già

allegato come schema sub 2 alla Del.);

-Che le parti concordano inoltre che in vista del subentro del nuovo gestore d'ATEM in data successiva al

termine del 31/12/2015, detto importo sarà debitamente ulteriormente riaggiornato, al momento del

subentro del nuovo gestore del servizio gas individuato a seguito della gara d'ambito, sia per tenere conto

dei nuovi investimenti ed alienazioni, sia per tenere conto dell'aggiornamento dei prezzi e dei degni sino

a detto momento, il tutto in puntuale applicazione di quanto stabilito nei precedenti contratti e atti di rilievo

contrattuale in essere nonché nel presente atto che, per quanto concerne le modalità di aggiornamento,

rinvia alle predette Linee Guida;

-Che il Comune comunicherà l'importo di cui al precedente trattino alla stazione appaltante della gara

d'ambito affinché lo stesso sia inserito nel futuro bando di gara come onere a carico dell'aggiudicatario;

-Che rimane altresì inteso da un lato che il futuro aggiudicatario della gara d'ambito acquisirà la proprietà

degli impianti solo al momento del pagamento, a favore di Erogasmet, del corrispondente valore di

rimborso, e dall'altro che Erogasmet fino a tale momento rimane obbligata, ai sensi dell'art. 14 comma 7

del D.Lgs. 164/2000, a garantire la continuità del pubblico servizio, rimanendo peraltro fermo che tutti gli

impianti e le opere esistenti sul territorio comunale, fino a quel momento rimarranno di proprietà esclusiva

di Erogasmet S.p.A.;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto

segue.

Art. 1 Premesse - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto contrattuale, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1bis L. 241/90, che ha natura di atto negoziale e paritetico, assunto dunque dal Comune non nell'esercizio di un potere di supremazia.

Art. 2 Aggiornamento del Valore industriale residuo - Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che il Valore di Rimborso al 31/12/2014, aggiornato, con riferimento alla consistenza fisica degli impianti alla data del 31/12/2014 (consistenza redatta in conformità ai contenuti della deliberazione 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS ed alle previsioni contenute nel contratto di concessione e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 164/2000), nel rispetto (i) di quanto stabilito nei contratti in essere tra le parti, l'ultimo dei quali stipulato in data 13/12/2007, (ii) nonché, per quanto riguarda la sola modalità di aggiornamento, delle Linee Guida, e detraendo i contributi privati così come disposto dalla L. 9/2014, viene congiuntamente definito, allo stato, in complessivi € 8.961.498,12 + Iva (diconsi euro ottomilioninovecentosessantunomilaquattrocentonovantotto/12 oltre Iva); le singole voci che concorrono a determinare tale importo, in relazione alle diverse categorie di cespiti, sono specificamente esplicitate nell'allegata valorizzazione (Allegato "A" già Allegato 5 alla Del. ...) e relativo verbale del tavolo tecnico (Allegato "C" già Allegato 1 alla Del.) costituiscono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Le parti concordano e si danno altresì reciprocamente atto che essendosi a tale determinazione pervenuti nel rispetto dei principi contenuti nelle predette Linee Guida, ricorrono le condizioni di cui all'art. 17 della Delibera AEEGSI n. 310/2014; pertanto il Comune di CAVE si impegna sin d'ora ad inserire, ai sensi dell'art. 17 della Delibera 310/2014, nell'ambito della documentazione da trasmettere all'AEEGSI ai sensi dell'art. 9.1, lett. c) della stessa deliberazione 310/2014, apposita dichiarazione attestante la circostanza di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza in relazione alla determinazione del VIR, le più volte citate Linee Guida 7 aprile 2014; l'attestazione in questione, debitamente sottoscritta e recante la data del, viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e quale presupposto e causa giuridica dell'atto medesimo (Allegato "B" sottoscritto già allegato come schema sub 2 alla Del.). Si allega altresì la relazione ex art. 9.1 lett. b) della Delibera 310/2014 (Allegato "D" sottoscritto già

allegato come schema sub 3 alla deliberazione C.C. n. del).

Rimane altresì inteso tra le parti che il Comune comunicherà detto importo aggiornato alla stazione appaltante della gara d'ATEM affinché lo stesso sia inserito nel futuro bando di gara come onere a carico dell'aggiudicatario; quanto sopra rimanendo ovviamente inteso che fino alla data di subentro nel servizio del futuro gestore individuato con la gara d'ambito, la totalità degli impianti e delle opere rimarranno di esclusiva proprietà di Erogasmet S.p.A.

Nel caso in cui modifiche normative ovvero provvedimenti giurisdizionali lo consentissero, le parti concordano e si danno reciprocamente atto che, fermi ed invariati tutti i rimanenti criteri e gli accordi sino ad oggi definiti, l'importo relativo al Valore di Rimborso contenuto nel presente atto verrà modificato esclusivamente in relazione ai contributi privati di allaccio.

Nel caso inoltre in cui modifiche normative ovvero provvedimenti giurisdizionali lo consentissero, Erogasmet avrà il diritto di recuperare, a carico del soggetto tenutovi, il premio Una Tantum pari ad € 30.000 erogato, ai sensi dell'art. 5 comma a) dell'Atto rep. 5614 in data 13/12/2007, al Comune con la previsione che tale somma dovesse essere inserita nel bando di gara per l'affidamento della concessione come onere a carico del futuro concessionario in quanto, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 226/11 (come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106) e dal punto 17.2 delle Linee Guida del 7 aprile 2014, tale recupero appare non più possibile.

Per ogni altro aspetto diverso da quanto oggetto del presente atto, le parti concordano che l'atto Rep. 5751 del 27/06/2013 rimane vigente in quanto, da un lato, meramente applicativo ed esecutivo dei precedenti contratti, dall'altro, disciplinante aspetti meramente operativi della gestione di fatto instauratasi ai sensi dell'art. 14, co. 7 del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i. per effetto della scadenza anticipata ope legis determinatasi in data 31/12/2013.

Fino all'integrale soddisfacimento del proprio credito Erogasmet S.p.A. manterrà l'integrale proprietà della rete e degli impianti: ciò anche in considerazione del fatto che le reti e gli impianti sono assoggettati a privilegio speciale a seguito di un finanziamento costituito in favore di un primario istituto bancario.

Art. 3 Canone non ricognitorio - Nulla sarà dovuto da Erogasmet S.p.A. al Comune in materia di canone

concessorio patrimoniale non ricognitorio ai sensi dell'articolo 27 commi 5, 7 e 8 del D.Lgs. 30/04/1992 n.

285 salvo le eccezioni previste dal vigente Regolamento, mentre permarrà l'obbligo giuridico in capo alla

Concessionaria di corrispondere al Comune la TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche) ai sensi dell'art. 18 della Legge 23/12/1999, nr. 486.

Art. 4 Clausola sociale - Ai sensi e per gli effetti del D.M. 21 aprile 2011, pubblicato sulla G.U. n. 102 del

4.5.2011, ed emanato in attuazione dell'articolo 28 comma 6 del D.Lgs. 164/2000 in relazione "alla

gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas", il Comune si impegna

ad inserire e/o far inserire, nel futuro bando di gara e nel contratto di servizio l'onere, a carico del nuovo

gestore aggiudicatario del servizio, di assumere i dipendenti in forza al gestore uscente che saranno

comunicati dalla concessionaria al Comune al momento della preparazione degli atti di gara per

l'affidamento del servizio gas.

In considerazione del fatto che il caso di specie non rientra nella previsione di cui all'art. 2112 c.c., l'onere

in questione si perfezionerà da parte del nuovo aggiudicatario la nuova gara con la formalizzazione, prima

della sottoscrizione del nuovo contratto per la gestione del servizio, di una lettera raccomandata di

proposta di assunzione dei dipendenti, a pari condizioni contrattuali, con termine di 30 giorni per

l'accettazione. Nel caso in cui entro tale termine il personale dipendente di Erogasmet S.p.A. non accetti la

proposta di assunzione, l'onere si darà comunque per assolto.

Art. 5 Clausola Arbitrale - Le parti concordano che ogni questione controversa che dovesse insorgere in

relazione al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e

risoluzione, venga risolta e decisa da un Collegio arbitrale costituito da tre membri dei quali uno ciascuno

nominato dalle parti ed il terzo nominato in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, da parte del

Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri decideranno secondo diritto ed in forma rituale ed il lodo

arbitrale così reso sarà impugnabile, ex art. 829, comma 3, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto

relative al merito della controversia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola arbitrale le parti rinviando alla disciplina di cui al Libro IV, Titolo VIII del codice di procedura civile.

Art. 6 Spese - Le spese di registrazione, sono a carico di Erogasmet S.p.A.; trattandosi di operazioni e/o prestazioni soggette ad IVA, il presente atto viene registrato a tassa fissa.

Del che richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto in modalità digitale su supporto informatico, ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà. E' stata omessa la lettura degli atti citati per espressa volontà delle parti contraenti le quali hanno dichiarato di aver preso cognizione degli atti stessi. Il presente contratto consta di 5 (cinque) facciate a video e righe 8 (otto) della presente facciata escluse le firme. I componenti sottoscrivono il presente contratto mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me verificata e la sottoscritta chiude il file con l'apposizione della propria firma digitale e marcatura temporale.

COMUNE DI CAVE - Il Dirigente del III Dipartimento – dott. Elio Zimpi

EROGASMET S.p.A.

- Il Segretario comunale - dott.ssa Giada De Francesco



VALLE ROMANA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C./G.M. n. 27 del 12-05-17
f.to Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAVE (RM)

STIMA DEL VALORE DEI BENI COSTITUENTI
L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AL 31.12.2014
Relazione relativa alla documentazione di verifica di cui alla parte IV,
art. 19 delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio
2014

DATA
21 DIC 2015

FIRMA
[Signature]
EROGASMET S.p.A.
Direttore Tecnico Operativo
Dott. Ing. *[Name]*

EROGASMET S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Erogasmet Holding S.p.A.
Direzione Amministrativa: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Tel. 030/50151 - Fax 030/2584437
Codice Fiscale: 00182180190 P.IVA: 13171830154 - Capitale Sociale € 7.489.250,00 i.v.
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Reg. Imprese Brescia n. 00182180190 - R.L.A. di Brescia n. 422823

SI INFORMA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI EROGASMET S.P.A. E, QUINDI, NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI NE'
PUO' ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPlicito CONSENSO SCRITTO DI EROGASMET S.P.A.
(Artt. 2043 e 2049 del C.C. Artt. 622 e 623 del C.P)
Pagina 1 di 9



Sommario

- 1. PREMESSA 3
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA CONCESSIONE 3
- 3. NOTA INTEGRATIVA DELLO STATO DI CONSISTENZA - (redatta ai sensi del capitolo 19, lettera a) delle Linee Guida approvate con Decreto MISE del 22 maggio 2014) 4
 - 3.1. Metodologia per la determinazione del numero medio di PdR per singolo allacciamento..... 4
- 4. SCOSTAMENTI METODOLOGICI DALLE LINEE GUIDA - (descritti ai sensi del capitolo 19, lettera b) delle Linee Guida approvate con Decreto MISE del 22 maggio 2014) 5
 - 4.1. Origine contrattuale degli scostamenti..... 5
 - 4.1.1. Utilizzo del prezzario contrattualmente stabilito..... 5
 - 4.1.2. Specifica disciplina contrattuale del regime di devoluzione di alcune porzioni di impianto..... 5
 - 4.1.3. Valore di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione d'utenza..... 6
 - 4.2. Ulteriori voci da considerare..... 6
- 5. NOTA RELATIVA AGLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE DIFFERENZE FRA LE VALUTAZIONI DI RIMBORSO RISPETTO ALLE VALUTAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALLA LETTERA D) DELL'ART. 19 DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA PER LA VERIFICA (Parte IV linee Guida) 7
- 6. RIEPILOGO VALORE DI RIMBORSO 9
- 7. ALLEGATI..... 9

EROGASMET S.p.A.
 Direttore Tecnico Operativo
 Dott. *Ugo Achille Poli*

EROGASMET S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Erogasmet Holding S.p.A.
 Direzione Amministrativa: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Tel. 030/50151 - Fax 030/2584437
 Codice Fiscale: 00182180190 P.IVA: 13171830154 - Capitale Sociale € 7.489.250,00 i.v.
 Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Reg. Imprese Brescia n. 00182180190 - R.E.A. di Brescia n. 422823

SI INFORMA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI EROGASMET S.P.A. E, QUINDI, NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI NE' PUO' ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPlicito CONSENSO SCRITTO DI EROGASMET S.P.A.
 (Art. 2043 e 2049 del C.C. Art. 622 e 623 del C.P.)

1. PREMESSA

La presente relazione, redatta allo scopo di fornire tutte le indicazioni/elementi idonei ad integrare lo stato di consistenza utilizzato per il calcolo del Valore di Rimborso dell'impianto di distribuzione gas del Comune di Cave (RM), attualmente gestito dalla Società Erogasmet S.p.A., è stata predisposta in conformità a quanto previsto al capitolo 19 delle Linee Guida approvate dal MISE quale allegato al DM 22 maggio 2014.

Per la determinazione finale del valore di rimborso (V.I.R.) spettante ad Erogasmet al momento del passaggio dell'impianto al nuovo gestore entrante, il suddetto valore dovrà essere aggiornato:

- tenendo conto delle nuove opere e impianti realizzati sul territorio comunale successivamente al 31/12/2014;
- aggiornando il valore riportato nella presente stima in base al deflatore degli investimenti così come stabilito dall'AEEGSI relativo al periodo temporale successivo al 31/12/2014;
- considerando l'ulteriore degrado dei cespiti costituenti l'impianto rispetto alla data del 31/12/2014, secondo le medesime regole adottate per la valorizzazione di cui la presente relazione costituisce allegato.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA CONCESSIONE

La presente stima in aggiornamento è stata redatta, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 15, co. 5 del D.lgs 164/2000 e s.m.i., in applicazione del D.M. 226 del 12/11/2011 come successivamente modificato dal Decreto 20 maggio 2015 n. 106 e delle sopraccitate Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014, tenendo conto degli accordi contrattuali in essere tra le parti, stipulati in data antecedente all'11 febbraio 2012.

Più in particolare, gli atti contrattuali rilevanti ai fini dell'odierna relazione sono costituiti dall'atto rep. 5157 del 06 maggio 2005, dall'atto aggiuntivo rep. n. 5614 del 13 dicembre 2007, e dalla Delibera della Giunta Comunale del Comune di Cave n. 82 del 23 aprile 2009, con la quale l'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2 del predetto atto aggiuntivo rep. 5614/2007 ha approvato l'Elenco Prezzi da utilizzare ai fini della determinazione del valore di rimborso e dall'Accordo rep. n. 5751 del 27/06/2013 con il quale tra le parti è stato definito il valore di rimborso spettante ad Erogasmet alla data del 31/12/2010.

EROGASMET S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Erogasmet Holding S.p.A.
Direzione Amministrativa: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Tel. 030/50151 - Fax 030/2584437 Dott. Ing. Achille Foti
Codice Fiscale: 00182180190 P.IVA: 13171830154 - Capitale Sociale € 7.489.250,00 i.v.
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Reg. Imprese Brescia n. 00182180190 - R.E.A. di Brescia n. 422823

EROGASMET S.p.A.
Direttore Tecnico Operativo
Achille Foti

SI INFORMA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI EROGASMET S.P.A. E, QUINDI, NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI NE' PUO' ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPLICITO CONSENSO SCRITTO DI EROGASMET S.P.A. (Art. 2043 e 2049 del C.C. Artt. 622 e 623 del C.P.)

Il rapporto concessorio tra il Comune di Cave e la società Erogasmet S.p.A. avente ad oggetto il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale, iniziato con decorrenza 01/01/1990 e con scadenza naturale prevista al 31/12/2026, è scaduto anticipatamente ex lege in data 31/12/2013 in forza di quanto disposto dall'art. 15, comma 9 del D.Lgs. n. 164/00.

In ragione di quanto previsto dagli atti contrattuali e dalle Linee Guida sopra richiamati, l'impianto risulta ad oggi di proprietà di Erogasmet S.p.A. ed è assoggettato al regime di devoluzione onerosa, così come previsto dall'articolo 5 comma 14 lett. a) del DM 226/2011, come successivamente modificato dal Decreto 20 maggio 2015 n. 106.

3. NOTA INTEGRATIVA DELLO STATO DI CONSISTENZA - (redatta ai sensi del capitolo 19, lettera a) delle Linee Guida approvate con Decreto MiSE del 22 maggio 2014)

Le quantità e le caratteristiche dei componenti dell'impianto di distribuzione del gas naturale del Comune di CAVE sono definite nello stato di consistenza, nel formato e con i contenuti specificati dalla deliberazione dell'AEEGSI 13 dicembre 2012, 532/2012/R/Gas e s.m.i. e dal relativo manuale (Allegato D), integrato da quanto segue.

3.1. Metodologia per la determinazione del numero medio di PdR per singolo allacciamento.

Il campione delle derivazioni di utenza da analizzare è stato scelto in base alla conoscenza del territorio comunale di Cave ed in modo tale che rispetti la rappresentatività della tipologia di fabbricati e della tipologia di strade presenti nel Comune.


È stato rispettato anche il criterio di numerosità del campione di derivazioni di utenza, ovvero il numero di fabbricati serviti da gas naturale da censire determinato dalla Tabella 12 delle Linee Guida in funzione del numero dei PDR presenti nell'impianto di distribuzione del gas di riferimento.

Il territorio comunale è stato suddiviso in base al piano regolatore vigente in zone omogenee in ciascuna delle quali è stata individuata la tipologia omogenea di fabbricati ed il numero degli stessi da censire. Quest'ultimo è stato determinato considerando il numero totale di fabbricati soggetti ad indagine ponderato rispetto all'incidenza media della rete di distribuzione presente in ciascuna zona.

EROGASMET S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Erogasmet Holding S.p.A.
Direzione Amministrativa: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Tel. 030/50151 - Fax 030/2584437
Codice Fiscale: 00182180190 P.IVA: 13171830154 - Capitale Sociale € 7.489.250,00 i.v.
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Reg. Imprese Brescia n. 00182180190 - R.E.A. di Brescia n. 422823

EROGASMET S.p.A.
Direttore Tecnico Operativo
Dot. Ing. Achille Foti



SI INFORMA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI EROGASMET S.P.A. E, QUINDI, NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI NE' PUO' ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPlicito CONSENSO SCRITTO DI EROGASMET S.P.A. (Art. 2043 e 2049 del C.C. Artt. 622 e 623 del C.P.)

4. SCOSTAMENTI METODOLOGICI DALLE LINEE GUIDA - (descritti ai sensi del capitolo 19, lettera b) delle Linee Guida approvate con Decreto MISE del 22 maggio 2014)

4.1. *Origine contrattuale degli scostamenti.*

Gli scostamenti metodologici dalle Linee Guida considerati nel calcolo dell'indennizzo dovuto ad Erogasmet in qualità di Gestore Uscente del Comune di Cave traggono origine dall'esistenza di espressi atti contrattuali (cfr. in particolare l'art. 2 dell'atto rep. 5614 del 13 dicembre 2007 e dalla Delibera di Giunta del Comune di Cave n. 82 del 23/04/2009) il cui contenuto è stato riassunto nel precedente paragrafo 2, i quali hanno approvato oltre alla vita tecnica utile delle condotte interrato e non, anche un prezzario puntuale da applicare per la definizione del valore di rimborso.

4.1.1. Utilizzo del prezzario contrattualmente stabilito.

In applicazione degli accordi contrattuali la valorizzazione è stata eseguita utilizzando il Prezzario approvato dal Comune con delibera G.C. del Comune di Cave n. 82 del 23/04/2009, debitamente aggiornato in base al deflatore degli investimenti così come stabilito dall'AEEGSI e come previsto dalle già citate Linee Guida.

Nella valorizzazione si è tenuto conto delle condizioni specifiche di impianto, quali rete posata su strade con prescrizioni di posa particolari, rete posata su strade con pavimentazione speciale.

La stima del valore di ricostruzione a nuovo è incrementata con l'aggiunta delle spese tecniche di progetto, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, prove e collaudi, oneri per autorizzazioni e permessi, nella misura del 13,00%.

4.1.2. Specifica disciplina contrattuale del regime di devoluzione di alcune porzioni di impianto.

Le opere riportate nello stato di consistenza sono state valorizzate in coerenza con quanto stabilito nell'Art. 1 delle Linee Guida: *"in conformità con l'art 15, comma 5, del Dlgs. 164/2000 e s.m.i. e con l'art. 5 del Regolamento criteri di gara, le specifiche metodologie*

EROGASMET S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Erogasmet Holding S.p.A.
Direzione Amministrativa: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Tel. 030/50151 - Fax 030/2384437
Codice Fiscale: 00182180190 P.IVA: 13171830154 - Capitale Sociale € 7.489.250,00 i.v.
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Reg. Imprese Brescia n. 00182180190 - R.E.A. di Brescia n. 422823

EROGASMET S.p.A.
Direttore Tecnico Operativo
Dott. Ing. Achille P...

SI INFORMA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI EROGASMET S.p.A. E, QUINDI, NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI NE' PUO' ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPlicito CONSENSO SCRITTO DI EROGASMET S.p.A. (Art. 2043 e 2049 del C.C. Artt. 622 e 623 del C.P.)

previste nei singoli contratti di concessione vigenti... omissis... prevalgono su quanto contenuto nelle linee guida'.

Si tratta di impianti, per quanto già precisato nei precedenti paragrafi, tutti a devoluzione onerosa, in relazione ai quali trova applicazione l'articolo 5 comma 14 lett. a) del DM 226/2011 come successivamente modificato dal Decreto 20 maggio 2015 n. 106.

4.1.3. Valore di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione d'utenza.

Nel Prezziario approvato dal Comune è definito il valore a nuovo per un allacciamento al servizio di un unico PDR, al quale deve essere sommato il valore relativo ai PDR aggiuntivi per ogni singola presa, derivato anch'esso dal Prezziario approvato.

Per definire il valore a nuovo per singolo PDR è stata pertanto utilizzata l'incidenza media PDR/allacciamento desunta dal censimento sopra richiamato.

4.2. Ulteriori voci da considerare.

In conseguenza di quanto specificato nei precedenti paragrafi n. 4.1 e 4.2 dal valore industriale residuo in tal modo calcolato, saranno quindi:

- a) sottratti i contributi ricevuti dal gestore – pubblici e privati – calcolati secondo quanto previsto dalle Linee Guida (Allegato G);
- b) aggiunto il corrispettivo una tantum di € 30.000,00 integrativo del rapporto concessorio in essere con il Comune erogato dalla concessionaria ai sensi dell'art. 5 c. a) dell'atto rep. 5614/2007 che deve essere inserito (gravato degli interessi) nel bando di gara per l'affidamento della concessione come onere a carico del soggetto tenutovi (Allegato H);

il tutto calcolato alla data del 31/12/2014.

EROGASMET S.p.A.
Direttore Tecnico Operativo
Dott. Ing. Achille Foti

EROGASMET S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Erogasmet Holding S.p.A.
Direzione Amministrativa: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Tel. 030/50151 - Fax 030/2584437
Codice Fiscale: 00182180190 P.IVA: 13171830154 - Capitale Sociale € 7.489.250,00 i.v.
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Reg. Imprese Brescia n. 00182180190 – R.E.A. di Brescia n. 422823

SI INFORMA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI EROGASMET S.P.A. E, QUINDI, NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI NE' PUO' ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPlicito CONSENSO SCRITTO DI EROGASMET S.P.A. (Art. 2043 e 2049 del C.C. Art. 622 e 623 del C.P.)

5. NOTA RELATIVA AGLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE DIFFERENZE FRA LE VALUTAZIONI DI RIMBORSO RISPETTO ALLE VALUTAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALLA LETTERA D) DELL'ART. 19 DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA PER LA VERIFICA (Parte IV linee Guida)

I valori riportati nella tabella riassuntiva dei principali dati della valutazione evidenziano scostamenti dai dati tariffari.

A giustificazione di tali differenze valgono peraltro le seguenti considerazioni.

Come noto, il sistema di calcolo della "R.A.B. tariffaria" (e di tutte le sue componenti) si discosta in maniera profonda dal metodo di calcolo del valore di rimborso (V.I.R.) spettante al gestore uscente, disciplinato dal Dlgs. 164/2000 e da applicarsi, (per esplicita prescrizione contenuta nel predetto Dlgs. 164/2000 e s.m.i.), al termine del periodo transitorio che ha preceduto l'avvio delle gare di ATEM.

La R.A.B., infatti, non ha nulla a che vedere con la valorizzazione dell'impianto a fine rapporto e non attiene in alcun modo ai rapporti economici contrattuali tra concedente e concessionario.

Del tutto diversa è infatti la finalità delle due valorizzazioni:

- La R.A.B. è la "grandezza" definita dall'AEEGSI per la remunerazione – ai soli fini tariffari – del capitale investito nel servizio.
Essa è "geneticamente" una grandezza soggetta alla valutazione del Regolatore, che può infatti decretare cambiamenti – anche "radicali" – del relativo sistema di calcolo ad ogni variazione della metodologia tariffaria da applicarsi al settore della distribuzione del gas (in pratica ogni 4 anni, oggi passati a 6 a seguito dell'ultima delibera AEEGSI n. 573/2014). Tale grandezza, dunque, non impatta sui (né ha alcuna attinenza con i) rapporti contrattuali in essere tra Enti concedenti e gestori del servizio e rappresenta l'indicatore virtuale di valore del capitale investito netto calcolato sulla base delle regole di volta in volta dettate dall'AEEGSI. Essa opera e produce i propri effetti solo in ambito tariffario, appunto, e serve all'AEEGSI, insieme ad altri, quale parametro per dare un peso agli assets dei distributori (beni, opere, tubazioni e tutto ciò che costituisce l'impianto di distribuzione) al fine di definire le c.d. tariffe di riferimento.

EROGASMET S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Erogasmet Holding S.p.A.
Direzione Amministrativa: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Tel. 030/50151 - Fax 030/2584437
Codice Fiscale: 00182180190 P.IVA: 13171830154 - Capitale Sociale € 7.489.250,00 i.v.
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Reg. Imprese Brescia n. 00182180190 – R.E.A. di Brescia n. 422823

EROGASMET S.p.A.
Direttore Tecnico Operativo
Dott. Ing. Achille Foti

SI INFORMA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI EROGASMET S.P.A. E, QUINDI, NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI NE' PUO' ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPLICITO CONSENSO SCRITTO DI EROGASMET S.P.A. (Art. 2043 e 2049 del C.C. Art. 622 e 623 del C.P.)

- o Ben diverso è, invece, lo scopo perseguito dal Legislatore tramite l'istituto del V.I.R. (la cui determinazione rappresenta per così dire "l'atto finale" del rapporto contrattuale), ovvero quello di riconoscere al gestore uscente un congruo indennizzo nel momento in cui, dovendo riconsegnare all'Amministrazione concedente l'impianto che, con ogni evidenza, non può certo essere rimosso, esso gestore uscente lascia sul territorio un bene che, potendo ancora essere utilizzato appieno per la gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, continua ad avere un valore in termini industriali.

Il V.I.R., infatti, è la metodologia di calcolo prevista dal Dlgs. n. 164/2000 per la definizione del valore industriale residuo dell'impianto/rimborso spettante al gestore uscente secondo il criterio della c.d. stima industriale, metodologia storicamente riconosciuta e accettata dal Legislatore (già nella c.d. legge Giolitti del 1903 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, poi divenuto R.D. n. 2578/1925 e ripresa anche nel D.P.R. n. 902/86) e, come tale, presa a riferimento, in via generale ed ordinaria, in tutte le convenzioni stipulate ante decreto Letta per disciplinare i rapporti economici tra le parti alla scadenza del rapporto concessorio.

Metodologia, quella del V.I.R., tuttora valida ed efficace in quanto ha sempre mantenuto la sua piena validità, essendo stata ripetutamente riconfermata, anche in anni recenti, in tutte le numerose norme integrative del testo originario del decreto Letta che si sono succedute dall'anno 2000 in poi: ultime fra tutte il DM n. 226/2011 (cosiddetto "Decreto Criteri") così come modificato dal Decreto 20 maggio 2015 nr. 106, la Legge n. 9/2014 e la Legge n. 116/2014, che hanno costantemente ribadito sia la necessità del rispetto, in via prioritaria, dei contratti in essere, sia l'assoluta attualità dei principi espressi dall'art. 24 del R.D. n. 2578/1925 (vedasi in particolare l'art. 5 del DM n. 226/2011, così come modificato dal Decreto 20 maggio 2015 nr. 106, sulla base del quale – come ulteriormente precisato in seguito - si sviluppa il contenuto delle Linee Guida).

Nel caso del Comune di Cave, il Comune ed il Gestore hanno per tempo compiutamente definito tutti i principali elementi necessari al calcolo del VIR con la definizione puntuale delle regole da applicare alla scadenza ope legis alle varie parti di impianto, di un Elenco Prezzi per la valutazione a nuovo delle opere e della vita tecnica utile delle condotte interrare e non da applicare.

La procedura prevista in contratto è stata puntualmente seguita nel caso in esame e - debitamente integrata, per i pochi elementi mancanti, dal contenuto delle Linee

EROGASMET S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Erogasmet Holding S.p.A.

Direzione Amministrativa: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Tel. 030/50151 - Fax 030/258437

Codice Fiscale: 00182180190 P.IVA: 13171830154 - Capitale Sociale € 7.489.250,00 i.v.

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Reg. Imprese Brescia n. 00182180190 - R.E.A. di Brescia n. 222823

EROGASMET S.p.A.
Direttore Tecnico Operativo
Achille Foti

SI INFORMA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI EROGASMET S.P.A. E, QUINDI, NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI NE' PUO' ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPlicito CONSENSO SCRITTO DI EROGASMET S.P.A. (Art. 2043 e 2049 del C.C. Art. 622 e 623 del C.P.)

Guida - ha portato alla definizione del valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente.

Data la natura e la funzione assai diverse rispetto al V.I.R. che il Regolatore ha riservato alla R.A.B., non può dunque certo stupire la circostanza che, applicando tali due diversi metodi agli assets costituenti l'impianto di distribuzione del gas naturale, si giunga a risultati anche sensibilmente diversi tra loro.

6. RIEPILOGO VALORE DI RIMBORSO

Il valore di rimborso dell'impianto di distribuzione gas metano nel territorio comunale di Cave, alla data del 31/12/2014, è dato da:

- Valore Industriale Residuo € 9.532.116,05;
- A detrarre Valore Residuo Contributi privati € 364.865,99;
- A detrarre Valore Residuo Contributi pubblici € 239.933,86;
- A sommare Valore a carico del soggetto tenutovi € 34.181,92 (rif.: art. 5 c.a Rep. 5614/2007).

7. ALLEGATI

- Allegato A: Stato di consistenza e valore residuo al 31/12/2014;
- Allegato B: Tabelle di riepilogo dei prezzi per la determinazione del valore a nuovo delle reti e degli impianti;
- Allegato C: Elenco prezzi approvato dal comune di Cave;
- Allegato D: Consistenza impianti conforme alla delibera AEEGSI n. 532/2012;
- Allegato E: Planimetrie impianti aggiornate al 31/12/2014;
- Allegato F: Tabella 18 parte IV;
- Allegato G: Contributi valori residui al 31/12/2014;
- Allegato H: Calcolo del valore del premio pagato al Comune al 31/12/2014.

EROGASMET S.p.A.
Direttore Tecnico Operativo
Dott. Achille Foti

EROGASMET S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Erogasmet Holding S.p.A.

Direzione Amministrativa: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Tel. 030/50151 - Fax 030/2584437

Codice Fiscale: 00182180190 P.IVA: 13171830154 - Capitale Sociale € 7.489.250,00 i.v.

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS) - Reg. Imprese Brescia n. 00182180190 - R.E.A. di Brescia n. 422823

SI INFORMA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI EROGASMET S.P.A. E, QUINDI, NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI NE' PUO' ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPlicito CONSENSO SCRITTO DI EROGASMET S.P.A. (Art. 2043 e 2049 del C.C. Artt. 622 e 623 del C.P.)